

## AS1012 - REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO AREE INDUSTRIALI:

Roma, 20 novembre 2012

Regione Lombardia  
Presidente

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta da parte di Finlombarda S.p.A. in data 31 ottobre 2012, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al "Progetto Aree Industriali" della Regione Lombardia.

Il Progetto Aree industriali della Regione Lombardia si pone quale obiettivo principale la realizzazione di una rete in fibra ottica dedicata a supporto della produttività e della competitività del territorio. A tal fine la Regione ha definito un Progetto Pilota, circoscritto territorialmente ad alcune porzioni di territorio comprese nei Comuni di Concorezzo e di Monza, con il quale sperimentare il modello di intervento previsto.

In particolare, la Regione si propone di realizzare, attraverso l'erogazione di un finanziamento pubblico, una rete in fibra ottica con architettura FTTO (Fiber To The Office) e topologia P2P (Point To Point) dedicata alle imprese. Dopo un periodo di due anni la rete potrà essere venduta all'operatore privato che l'ha realizzata, selezionato tramite apposita procedura di gara, alle condizioni individuate nell'ambito di tale procedura. Inoltre, preliminarmente all'avvio del progetto, la Regione Lombardia verificherà l'interesse delle imprese del territorio e promuoverà l'adesione delle stesse – a determinate condizioni di servizio e di prezzo – ai servizi di connettività ultraveloce che saranno offerti con la costituenda rete.

La Regione, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea in materia di erogazione di aiuti di Stato per lo sviluppo di reti a banda larga<sup>1</sup>, ha effettuato una dettagliata mappatura delle zone interessate dal progetto di infrastrutturazione, accompagnata da una consultazione pubblica finalizzata, tra l'altro, a verificare l'eventuale sussistenza di analoghi progetti di investimento da parte di operatori privati. Da tale consultazione è emerso che solo un operatore ha un progetto di infrastrutturazione, da attuarsi nel prossimo triennio, per la realizzazione di una rete ad architettura FTTC (Fiber To The Cabinet) e limitatamente al solo territorio di Monza, nel quale risiede solo una piccola parte delle imprese interessate dal progetto.

In considerazione, altresì, della circostanza secondo la quale la nuova rete che Regione Lombardia si propone di realizzare sarà del tipo FTTO (Fiber To The Office), potendo così garantire velocità e sicurezza nelle connessioni superiori a quelle di altre architetture di rete, si ritiene che il Progetto Pilota sia idoneo ad apportare un significativo miglioramento nel livello di infrastrutturazione esistente, senza avere effetti pregiudizievoli sui progetti di investimento in reti di nuova generazione da parte di operatori privati.

Per quanto riguarda i meccanismi di individuazione del soggetto destinatario del finanziamento pubblico, la Regione si avvarrà dello strumento della gara pubblica. A tale riguardo, si apprezza l'inserimento tra i criteri di aggiudicazione del minor prezzo richiesto per la realizzazione della rete e per il relativo servizio di manutenzione, così da soddisfare l'esigenza di minimizzare il livello di intervento previsto.

In un'ottica concorrenziale, si accoglie con favore la previsione dell'obbligo, in capo all'operatore che sarà incaricato di realizzare e gestire la rete, di garantire l'accesso all'infrastruttura agli operatori di comunicazione che ne faranno richiesta. Per il primo periodo, nel quale la rete resterà di proprietà della Regione (almeno per due anni), il prezzo di accesso è stabilito da quest'ultima, mentre in caso di esercizio dell'Opzione di vendita, l'acquirente dovrà praticare il prezzo di accesso indicato in sede di gara.

La parametrizzazione del prezzo al quale l'operatore aggiudicatario dovrà fornire l'accesso risulta, secondo le indicazioni della Commissione, un elemento necessario per assicurare un accesso all'ingrosso effettivo e per ridurre il rischio di distorsioni della concorrenza da parte del gestore della nuova rete nella forma di prezzi eccessivi ovvero di compressione dei margini. La Regione, per l'accesso all'ingrosso alla nuova infrastruttura, ha stabilito prezzi massimi che appaiono idonei a consentire ad un operatore di praticare offerte *retail* in maniera remunerativa, ove si considerino i prezzi al dettaglio suggeriti dalla medesima Regione, modulati sull'ipotetico numero di aziende che aderirà. Per il periodo successivo all'esercizio dell'Opzione di vendita, la circostanza che il prezzo *wholesale* praticato sarà quello determinato nell'ambito del confronto competitivo della gara pubblica appare una misura idonea a stimolare gli operatori verso una determinazione di prezzi orientati ai costi.

---

<sup>1</sup> [Comunicazione della Commissione riguardante gli "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2009/C 235/04), in G.U.C.E. C/235 del 30.9.2009.]

L'Autorità osserva inoltre che, conformemente alle indicazioni della Commissione, appare opportuno che l'effettivo accesso alla rete sia garantito per un periodo sufficientemente lungo, individuato dalla stessa Commissione in sette anni. Pertanto, si auspica che la Regione chiarisca esplicitamente che l'obbligo di accesso e i vincoli del soggetto aggiudicatario in materia di prezzi *wholesale* – in caso o meno di esercizio dell'Opzione di vendita – avranno comunque una durata non inferiore ai sette anni, fermo restando il rispetto di eventuali intervenuti obblighi regolamentari.

La Regione Lombardia, infine, indica nel proprio Progetto un prezzo non vincolante per i servizi di connettività *retail* di cui le aziende del territorio potranno fruire attraverso la nuova rete. Nel caso di specie, infatti, tale indicazione trova giustificazione nel modello di intervento adottato dalla Regione che ha quale elemento preliminare alla realizzazione della rete l'aggregazione della domanda e la verifica dell'interesse delle imprese alla fruizione di servizi di connettività avanzati a determinate condizioni di prezzo e di servizio.

In conclusione, si osserva come il Progetto Pilota definito dalla Regione Lombardia sia nel complesso idoneo a favorire l'introduzione di infrastrutture di nuova generazione in aree attualmente sprovviste; il Progetto, inoltre, alle condizioni sopra specificate, non appare suscettibile di falsare le dinamiche del mercato con riferimento sia alla realizzazione di nuove reti da parte di operatori privati che alla fornitura di servizi di connettività avanzata.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione nella fase di attuazione del Progetto.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*